



30172 Venezia-Mestre via P. Bembo,2
Tel.041\2905350 - 2905410 diretto 338 2719674
Email: venezia@uilscuola.it

AZIONE LEGALE PER RECUPERO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE (RPD) E COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO ATA (CIA)

Ricorso che può essere fatto dal personale Docente e ATA, precario e/o di ruolo, purché abbia stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie negli ultimi 5 anni.

In convenzione con lo studio legale **Avv. Cristiano Dalla Torre**

Il ricorso è volto ad ottenere il rimborso della retribuzione professionale docenti (RPD) e/o il compenso individuale accessorio ATA (CIA) non corrisposto dal Ministero.

Per quanto attiene ai docenti precari, quest'ultimi hanno diritto ad ottenere una media di circa 175 euro lordi al mese. Principio stabilito dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittimo l'operato del Ministero in quanto in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, discriminando il personale precario aventi contratti inferiori all'annualità.

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all'assegno tabellare, di oltre 175 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

L'aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall'amministrazione a tutti i supplenti brevi per un'anzianità di servizio (0-14) corrisponde:

- ***per il personale docente a circa 175,50 euro per ogni mese di servizio prestato;***
- ***per il collaboratore scolastico a circa 66.90 euro per ogni mese di servizio prestato;***
- ***per gli altri dipendenti ATA a circa 64,50 euro per ogni mese di servizio prestato.***

Il ricorso può essere promosso anche dal personale che ha stipulato contratti per "supplenze Covid".

E' da tenere in considerazione, inoltre, che la RPD è assoggettata ad una serie di ritenute previdenziali, con incidenza positiva quindi anche sul fondo pensione, sul fondo credito, sull'Irap e sul Trattamento di fine rapporto.

Possono proporre ricorso:

Docenti e ATA precari o di ruolo che hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di personale assente negli ultimi 5 anni.

E' necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.

PER INFORMAZIONI

TEL. 338 2719674 MICHELE NUDO SEGRETARIO GENERALE UIL SCUOLA RUA VENEZIA